Razzismo, antisemitismo ed espulsione degli ebrei dalla scuola nell'Italia fascista

Il **razzismo di Stato** fa la sua comparsa nell'Italia fascista nel 1937, allorché il re Vittorio Emanuele III di Savoia e il capo del Governo Benito Mussolini hanno appena proclamato l'**Impero**, costituito dalle colonie africane di Libia, parte della Somalia, Etiopia ed Eritrea.
I primi provvedimenti scattano il 19 aprile 1937, con il divieto di **rapporti «di indole coniugale»** fra italiani e cittadini indigeni delle colonie, punibili con il carcere.
È chiaro l'intento di impedire la contaminazione della **"razza italiana"** con altre considerate inferiori.

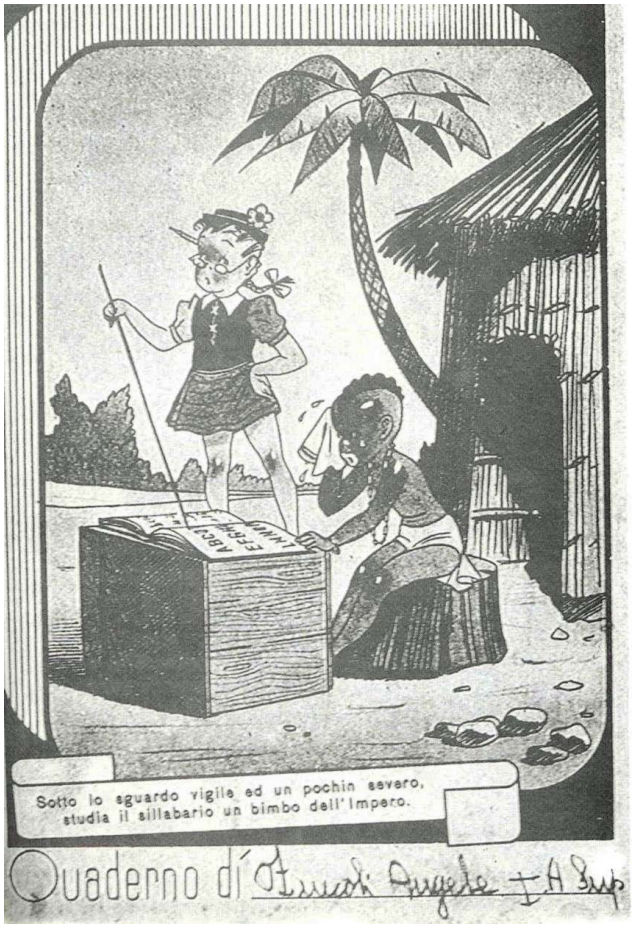

Dai primi mesi del 1938 è evidente nella propaganda fascista la progressiva, ma molto rapida, individuazione nell'**ebreo** della **razza inferiore** per eccellenza. Una parte del mondo scientifico italiano appoggia decisamente questa politica, fornendo un valido supporto a Mussolini.
Il 14 luglio 1938 viene pubblicato sul "Giornale d'Italia" l'articolo *Il Fascismo e i problemi della Razza*, passato alla storia come ***Manifesto degli scienziati razzisti***, firmato da dieci fra medici, biologi e antropologi italiani. Esso consiste nella breve illustrazione di dieci punti:

1. *Le razze umane esistono*

2. *Esistono grandi razze e piccole razze*

3. *Il concetto di razza è concetto puramente biologico*

4. *La popolazione dell'Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana*

5. *È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici*

6. *Esiste ormai una pura "razza italiana"*

7. *È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti*

8. *È necessario fare una netta distinzione fra i mediterranei d'Europa (occidentali) da una parte, gli orientali e gli africani dall'altra*

9. *Gli ebrei non appartengono alla razza italiana*

10. *I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo*

RAZZISMO ITALIANO

Un gruppo di studiosi fascisti docenti nelle Università italiane sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare ha fissato nei seguenti termini quella che è la posizione del Fascismo nei confronti dei problemi della razza:

1 LE RAZZE UMANE ESISTONO. — La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti, di milioni di uomini, simili per caratteri fisici o psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

2 ESISTONO GRANDI RAZZE E PICCOLE RAZZE. — Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

3 IL CONCETTO DI RAZZA E' CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO. Esso è quindi basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perchè essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perchè la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.

4 LA POPOLAZIONE DELL'ITALIA ATTUALE E' DI ORIGINE ARIANA E LA SUA CIVILTA' E' ARIANA. — Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quello stesso razzo che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

5 E' UNA LEGGENDA L'APPORTO DI MASSE INGENTI DI UOMINI IN TEMPI STORICI. — Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la tipomania razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rissentano quindi nell'assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da un millennio.

6 ESISTE ORMAI UNA PURA "RAZZA ITALIANA". — Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione, ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.

7 E' TEMPO CHE GLI ITALIANI SI PROCLAMINO FRANCAMENTE RAZZISTI. — Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza.
La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose.
La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra europee, questo vuol dire elevare l'Italiano ed un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

8 E' NECESSARIO FARE UNA NETTA DISTINZIONE TRA I MEDITERRANEI D'EUROPA (OCCIDENTALI) DA UNA PARTE GLI ORIENTALI E GLI AFRICANI DALL'ALTRA. — Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

9 GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA ITALIANA. — Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia.
Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perchè essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

10 I CARATTERI FISICI E PSICOLOGICI PURAMENTE EUROPEI DEGLI ITALIANI NON DEVONO ESSERE ALTERATI IN NESSUN MODO. — L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un corpo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

Nel clima indicato, un posto di rilievo occupa **la rivista "La difesa della Razza"**, comparsa sempre nell'estate 1938, dove studiosi più o meno noti, a volte di discutibile valore, cercano di fornire supporto scientifico e culturale alla politica razziale del regime.
Avvicinandosi l'apertura dell'Anno scolastico 1938-1939, il Governo, con una circolare del 6 agosto, diffonde la notizia dell'uscita del primo numero della rivista, suggerendone (ma di fatto imponendone) l'adozione in tutti i centri culturali, a partire dalla scuola fino all'Università.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

GABINETTO

UFFICIO STUDI COMUNICATI E PERIODICI

Roma, 6 agosto 1938-XVI

Prot. N. 33 -

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA'
AI DIRETTORI DEGL'ISTITUTI SUPERIORI

OGGETTO: Rivista "La Difesa della Razza" - Diffusione -

Con l'uscita del primo numero della rivista "La Difesa della Razza", diretta da Telesio Interlandi e redatta da scrittori e professori delle nostre Università, il movimento razzista italiano, iniziatosi il 14 luglio quando fu resa nota la "dichiarazione" dei docenti fascisti, entra nella fase concreta dell'azione.

Il problema razziale, Voi lo sapete, è stato sempre presente allo spirito vigile del DUCE, che incessantemente ha mirato a mantenere ben chiare e distinte le prerogative di razza del nostro popolo - i suoi titoli di nobiltà - e a potenziarne i valori fisici e morali.

Era naturale e logico, era necessario che, dopo aver considerato l'aspetto quantitativo del problema e tracciato il piano della battaglia demografica, la politica del DUCE passasse ad impostare e a definire l'aspetto qualitativo dello stesso problema, ora che con la creazione dell'Impero la razza italiana è venuta a contatto con altre razze e deve perciò essere tutelata da ogni pericolosa contaminazione di sangue.

La scuola superiore fascista, da cui promana la determinazione scientifica dell'unità razziale, è chiamata dal DUCE a divenire la depositaria di questo canone fondamentale e la tutrice del patrimonio intellettuale e morale che il popolo ripete da Roma.

A sua volta, la gioventù studiosa affidata alle Vostre cure, inquadrata nei Guf e temprata nelle competizioni littoriali che tendono a renderne saldo lo spirito e il corpo, rappresenterà l'elemento più idoneo a comprendere l'alto valore etico e biologico di questa decisa presa di posizione del Fascismo.

E' pertanto mio intendimento che il periodico "La Difesa della Razza", l'organo di maggiore importanza del movimento, sia oggetto, da parte dei docenti e dei discenti, del più vivo interesse. Ogni biblioteca universitaria dovrà esserne provvista e i docenti dovranno leggerlo, consultarlo, commentarlo per assimilarne lo spirito che lo informa, per farsene i propagatori e i divulgatori.

Anche in questo campo gli Atenei, ne sono certo, saranno in linea e concorreranno al raggiungimento di quelle mète che il Regime si prefigge di conseguire a salvaguardia del genio della razza.

Gradirò assicurazione e notizia dei provvedimenti adottati.

BOTTAI

126014

Il fascismo, come tutti i regimi totalitari del Novecento, indirizza la sua azione prima di tutto verso le generazioni più giovani, quelle ancora da modellare e su cui è più facile intervenire, quelle che avrebbero costituito il cardine dell'Italia fascista del futuro. Parlare ai più giovani comporta destinare i propri messaggi innanzitutto al **mondo della scuola**.

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

GABINETTO

Prot. 12608
Seguito a circ. del 12/8/38 XVI
n. 12380

Roma 24 Agosto 1938 XVI

Ai RR.Provveditori agli studi
Ai Presidenti degli Istituti d'istruzione artistica

e, per conoscenza:

Alla Federazione Fascista Industriali Editori - Corso Venezia, 69 MILANO

Alla Federazione Fascista Commercianti libro, carta e affini Via Ludovisi, 45 ROMA

OGGETTO: Divieto di adozione nelle scuole di libri di testo di autori di razza ebraica

A seguito della circolare n. 12380 del 12 agosto 1938 XVI, relativa al divieto di adozione nelle scuole di libri di testo di autori di razza ebraica, Vi comunico che riceverete da questo Ministero un elenco dei nomi di tali autori, elenco che sarà compilato di intesa con la Federazione Fascista Industriali Editori.

Ciò stante, soprassederete alle eventuali sostituzioni, finchè l'elenco in parola non Vi pervenga.

IL MINISTRO

BOTTAI

126007

Nell'agosto 1938 si manifesta inequivocabilmente l'identificazione nell'ebreo del nemico razziale per eccellenza. Prima di prendere provvedimenti legislativi definitivi, è però necessario avere ben chiara la consistenza del "nemico". Il 22 agosto viene promosso un **censimento** straordinario della popolazione (effettuato, come oggi, ogni dieci anni, l'ultimo risaliva al 1931, il successivo sarebbe stato nel 1941), dove al capo-famiglia è richiesto anche di indicare qualche religione professano i componenti del nucleo familiare.
L'avere dichiarato di professare la **religione ebraica** viene inteso dal Governo come affermazione di appartenenza alla **"razza" ebraica**.

2613

Ministero dell'Interno 1938

DIREZIONE GENERALE PER LA DEMOGRAFIA E LA RAZZA

PRIMI RISULTATI DEL CENSIMENTO EBRAICO

a) -Accertamenti definiti :

-CITTADINI ITALIANI DI RAZZA EBREA ISCRITTI IN ANAGRAFE	45.361
-CITTADINI STRANIERI DI RAZZA EBREA ISCRITTI IN ANAGRAFE	9.742
-CITTADINI STRANIERI DI RAZZA EBREA NON ISCRITTI IN ANAGRAFE	554
TOTALE	55.657

—.—

b) -Accertamenti in corso :

LE SCHEDE IN ESAME PER ULTERIORI ACCERTAMENTI O PERCHE' PERVENUTE IN RITARDO SONO FINO AD OGGI . 4608

SI PRESUME POTRANNO DARE UN ULTERIORE NUMERO DI EBREI DI OLTRE 5.000

Sono in corso ulteriori accertamenti circa la razza, non avendo le schede dato sufficienti elementi di giudizio per ebrei presunti n. 5.160

=oOo=

Totale complessivo..... " 65.817

Il problema razziale, ora dichiaratamente anti-ebraico, diviene centrale nella politica del fascismo nell'autunno 1938. A dimostrarlo sono una serie di provvedimenti legislativi, come quello del 5 settembre 1938, mediante il quale l'*Ufficio centrale demografico*, presso il Ministero degli Interni, viene trasformato in *Direzione generale per la Demografia e Razza* e, contestualmente, viene istituito il Consiglio superiore per la Demografia e Razza.

In quei giorni, l'attenzione dal punto di vista della politica razziale antiebraica del regime si indirizza chiaramente verso la componente straniera degli ebrei presenti in territorio italiano (costretta a lasciare il Paese) e, soprattutto, verso il mondo dell'istruzione, in procinto di ripartire con la sua attività. All'epoca, l'anno scolastico iniziava sempre il 1 ottobre.

MINISTERO
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Direzione Generale della
Istruzione Superiore

Div. 3^ Posiz. 20
Prot.N. 19153

Roma, 6 agosto 1938-XVI

Circolare - Urgente

Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti
superiori

OGGETTO: Divieto di iscrizione per gli studenti stranieri ebrei.

In conformità ad ordini Superiori, dispongo che, a decorrere dall'anno accademico 1938-39, sia vietata l'ammissione ai corsi universitari, anche per l'iscrizione a corsi singoli, degli studenti stranieri ebrei, compresi quelli dimoranti in Italia.

Tale disposizione concerne non soltanto coloro che domandassero eventualmente per la prima volta di iscriversi ai vari corsi universitari ma anche gli iscritti negli anni precedenti.

Vi prego di regolarvi in conformità e di trasmettermi intanto un cenno di assicurazione.

IL MINISTRO
Bottai

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Fascicolo N.

Riscontro alla nota del

N.

Roma, 20 AGO. 1938 XVI

Conferma aereo

886750
2751

MINISTERO DELL'INTERNO
DIR. GEN. PER LA DEMOGRAFIA E LA RAZZA
Div. 4667 24000 - 4 - D - XXXI
Roma, li 23 AGO. 1938 Anno XVI

Riservatissima

OGGETTO

Provvedimenti per la difesa della razza.

Con riferimento a precedente corrispondenza sull'argomento, si comunica che i Rettori delle Università del Regno e i Direttori degli Istituti Superiori hanno avuto ordine di vietare, a decorrere dall'anno accademico 1938-39 l'ammissione ai corsi universitari degli studenti stranieri ebrei, compresi quelli già dimoranti in Italia.

Il divieto concerne non solo coloro che presenteranno eventualmente domanda di matricolazione per il 1938-39, ma anche gli iscritti negli anni precedenti.

Allegati N.

Si prega di voler tener presente quanto precede e non vistare per nessuna ragione certificati di studenti che intendano venire a frequentare corsi di qualsiasi genere presso Università o Istituti del Regno che non presentino ampie garanzie non solamente di nome, di non essere ebrei.

In conseguenza di quanto precede occorrerà sorvegliare anche che fra gli studenti indicati dai Governi con cui si hanno accordi di scambio non vi siano ebrei.

Prego accusare ricevuta della presente.

126036

Alle RR. Ambasciate d'Italia in
WASHINGTON
PARIGI
VARSAVIA

Alle R. Legazioni d'Italia in
PRAGA
- BUCAREST

e p.c.
R. Ministero Interno
Dir.Gen.Demografia e Razza ROMA

Ministero Educazione Naz.le
Gabinetto ROMA

Ministero Affari Esteri
Direzione Gen. A.EM - SEDE
Direzione Gen. A.I. - SEDE
Direzione Gen. A.G. - SEDE

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO Indicare nella risposta la data, il numero di protocollo, la Direzione, l'Ufficio e la provvisione.

Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1381

Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge, è vietato agli ebrei stranieri di di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1 gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.

Gli ebrei stranieri che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1 gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
[omissis]

Dal 5 al 23 settembre 1938, facendo seguito a provvedimenti parziali assunti nel mese precedente, vengono promulgati due Regi decreti-legge: il n. 1390 "Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista" e il n. 1630 "Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica"; due mesi dopo questi, ed altri simili, vengono coordinati in un **Testo unico**, approvato con **Regio decreto n. 1779 il 15 novembre 1938**:

A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica.

[…]

Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. È tuttavia consentita l'iscrizione di alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti da Autorità ecclesiastiche.

[…]

Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto delle collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
[…]

Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
[omissis]

Le norme sono immediatamente esecutive e si procede all'eliminazione degli elementi considerati «appartenenti alla razza ebraica» dal mondo della scuola. Tutto accade proprio quel giorno:

Testimonianza di **Piero Terracina**:

Piero Terracina nasce a Roma il 12 novembre 1928. Vive nel rione di Monteverde, non nel "ghetto", insieme ai nonni materni, ai genitori, alla sorella e ai due fratelli maggiori. Frequenta la Scuola elementare statale "Francesco Crispi".

Avevo finito la quarta elementare […] e ho iniziato la quinta in quella scuola.
Erano già state emanate le leggi razziali quando ho iniziato a frequentare la quinta elementare. Tutto andò normalmente, non era assolutamente cambiato niente, perché nella scuola che io frequentavo sembrava che dovessero fare una classe per soli alunni ebrei. Poi invece questo non fu possibile.
Arrivammo esattamente al giorno 15 novembre 1938, una data che io ricordo molto bene, ho tutto quanto in mente, tutto preciso, nitido come l'ho vissuto allora.
Entrai in classe, tra l'altro erano appena tre giorni dopo il mio compleanno, che era stato il 12. Il 12, mi ricordo perfettamente, era un sabato, non andai a scuola. Non perché fosse sabato [ovvero: non perché fosse il giorno festivo per gli ebrei]*, ma perché mio nonno disse: «Così festeggiamo il tuo compleanno!». Mi prese per mano, mi portò in centro, nella zona del "ghetto" dove lui era nato.*
[…]
Ricordo che mio nonno quel sabato mi portò con sé e facemmo una lunga camminata, lui incontrò alcuni suoi amici, tornammo a casa e festeggiammo come si festeggiava allora. Mi ricordo ancora perfettamente che, siccome mi piacevano, mia madre mi fece addirittura gli gnocchi.
[…]
Poi venne la domenica.
Il lunedì andai a scuola, non successe niente.
Ricordo invece perfettamente il martedì, era martedì 15 novembre 1938. Entrai in classe come sempre, ma ebbi un po' l'impressione che i miei compagni mi guardavano con l'aria un po' strana, non quella consueta. Non ci feci molto caso. La mia insegnante, che tra l'altro avevo dalla prima elementare, era un'insegnante che a me era sempre sembrato che mi seguisse particolarmente, mi voleva bene: a volte mi mandava nelle classi superiori o per recitare una poesia o per farmi leggere un compito. Era un rapporto molto buono; la maestra si chiamava [di cognome] *Milano. Naturalmente non era di religione ebraica; anzi, tutta la famiglia erano fascisti "della prima ora". La mia insegnante quel giorno fece l'appello, ma non chiamò il mio nome. Mi ricordo che, soltanto alla fine, mi disse: «Terracina, esci!». Rimasi un po' meravigliato, anche se in casa avevo inteso qualche cosa, ma non ci avevo fatto caso più di tanto, perché non era una cosa per bambini, era una cosa da grandi. Io risposi subito: «Perché? Cosa ho fatto?». «Devi uscire perché sei ebreo». Queste parole, secche secche, senza aggiungere altro...e dovetti uscire.*
In quel momento ebbi la sensazione che il mondo mi crollasse addosso. Ero stato educato all'amore per lo studio, per la scuola; c'era mia madre che non tralasciava occasione per ricordare che se uno fosse riuscito nello studio poi nella vita sarebbe stato tutto più facile. Quindi, quando mi dissero «Non puoi stare qui, non puoi stare a scuola, non puoi studiare», ebbi veramente una sensazione terribile, perché pensai: «E che cosa farò mai nella vita?».

Che reazione hanno avuto i suoi compagni alla sua uscita?
Non ci fu assolutamente nessuna reazione. Sguardi tanti, tutti guardavano dalla mia parte, ma nessuno che abbia detto una parola. D'altra parte non era certo una cosa da bambini di potere intervenire su una cosa di questo genere.

A casa che cosa gli raccontarono i suoi genitori?

Mio padre mi disse subito che era una cosa che lui aveva previsto, che lo sapeva, che malgrado quello che gli avevano assicurato, che avrebbero formato una classe di soli bambini ebrei, comunque era già essa stessa una discriminazione.
C'era poi un'altra cosa a cui pensavo in quel momento. I miei amici erano là, in quella scuola. Mi domandai subito: «Lì rivedrò ancora? Potrò vederli?». E invece no, non fu possibile. Non mi sembra proprio, per lo meno io non l'ho mai saputo, che a casa mia fosse arrivata una telefonata (noi avevamo un telefono, non tutti ce l'avevano a quell'epoca, ce l'avevamo anche per il fatto che mio padre svolgeva una professione, quella di agente di commercio, per cui aveva necessità anche del telefono) di un genitore dei miei compagni, dei miei amici, che dicesse: «Ma Piero, che fine ha fatto?». Niente, il silenzio totale, il silenzio assoluto. Evidentemente era una cosa che non riguardava la gente; riguardava solo gli altri e gli altri eravamo noi ebrei.

Nemmeno dieci giorni dopo, Piero inizia a frequentare una scuola ebraica.
Non fa domande sulle mancate telefonate, né ebbe più qualcuno a cui farle dopo il 1945. Con le nuove leggi antiebraiche approvate dal fascismo nel novembre 1943, che prevedevano la cattura e deportazione di tutti gli ebrei – italiani e stranieri – presenti in territorio italiano, la famiglia di Piero cambia casa, cercando di nascondersi.
La sera del 7 aprile 1944, giorno della Pasqua ebraica, le SS bussano alla porta di casa, mentre tutti stanno cenando per celebrare la ricorrenza religiosa. Condotti in strada trovano un'ambulanza, dove devono essere caricati, e ci sono anche due fascisti; uno di loro, la mattina stessa, aveva pedinato in strada sua sorella, fingendo di corteggiarla ma in realtà seguendola per vedere dove abitasse. Sono stati questi due fascisti a denunciarli alle SS, ricevendo come compenso 5.000 lire per ognuno di loro, 40.000 lire in totale, una cifra ragguardevole per l'epoca. Circa un mese dopo arrivano ad Auschwitz-Birkenau dove, a parte la nonna materna morta qualche settimana prima della cattura, Piero – il più piccolo di casa – perde il nonno (84 anni), i genitori, la sorella, i due fratelli e lo zio.
È l'unico della famiglia a sopravvivere.

Il **17 novembre 1938**, con il **Regio decreto-legge n. 1728**, entrano in vigore per intero i "Provvedimenti per la difesa della razza italiana":

CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni

Art. 1
Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2
Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3
Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. […]

[omissis]

CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica

Art. 8
Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1 ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.

Art. 9
L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. […]

Art. 10
I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, […], e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. […]

Art. 11
Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12
Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. […]

Art. 13
Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14
Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola; combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra; mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; iscritti al Partito Nazionale

Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924; legionari fiumani; abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. […]

[omissis]

Art. 17

È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

[omissis]

Art. 19

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. […]

Art. 20

I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[omissis]

Art. 23

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1 gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1 gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. [...]

Art. 25

La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1 ottobre l938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. [...]

[omissis]

Art. 27

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali
leggi con le disposizioni del presente decreto.

[omissis]

Riflettere su senso e contraddizioni della legislazione antiebraica italiana del 1938